

Statuto Area Libera
Approvato dall'assemblea in data 10 – 11 – 2003

ART. 1
(denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata: "Area Libera", con sede in Pescara, Piazza Duca d'Aosta, n. 50.

ART. 2
(Scopi)

1. L'associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione culturale, in campo sociale, sportivo ed ambientale, seguendo un approccio metodologico analitico e al di fuori di ideologie prestabilite, ponendo al centro della sua attività le esigenze della persona e della comunità.
2. L'associazione persegue in particolare i seguenti scopi:
 - migliorare il rapporto dell'uomo col mondo esterno e, in modo precipuo, approfondire la micologia per un approccio più gratificante con la natura,
 - favorire il rispetto della persona e dell'ambiente per il benessere e la felicità di ciascuno;
 - creare un punto di comunicazione e collegamento tra l'amministrazione pubblica e il cittadino;
 - orientare e diffondere informazioni utili per il bene della collettività;
 - salvaguardare i diritti umani così come sancito nella Carta Costituzionale italiana e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;
 - favorire la soddisfazione dei bisogni di ciascuno nel rispetto di quelli collettivi;
 - favorire rispetto, amore e comprensione reciproca quali elementi essenziali di ogni rapporto interpersonale;
 - aiutare chiunque a raggiungere un livello culturale adeguato alle esigenze di una società sempre più complessa ed in continua evoluzione.

A tali fini saranno organizzati corsi micologici, incontri culturali, premi letterari, seminari e convegni.

Saranno inoltre realizzati viaggi turistici – culturali, per meglio salvaguardare e far conoscere l'ambiente naturale, storico e il patrimonio artistico della nostra regione e delle regioni limitrofe, con prevalente attenzione ai costumi e alle tradizioni della terra d'Abruzzo.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3
(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'eventuale diniego dovrà sempre essere motivato.

3. Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Associazione);
 - sostenitori (coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - benemeriti (persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nello svolgimento dell'attività prevista a favore dell'associazione e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
3. I soci devono versare la quota sociale, nei limiti e nei modi previsti dal regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la loro attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle proprie disponibilità personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto solo dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte dall'interessato.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio del revisore dei conti (eventuale);
 - Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Nessun socio e per nessun motivo potrà contemporaneamente ricoprire incarichi diversi in seno all'Associazione. In deroga a tale principio e solo per grave impedimento, valutato dal Consiglio direttivo, un associato potrà ricoprire non più di due cariche ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso all'albo della sede dell'Associazione o mediante comunicazione scritta da effettuarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Associazione)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandabile per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Validità assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti ancorché rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno;
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio residuo col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni o le verbalizzazioni dell'Assemblea sono trascritte in sunto con appositi verbali dal segretario oppure da un componente dell'Assemblea opportunamente nominato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tre soci nominati per l'occasione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

ART.11
(Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.**
- 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.**
- 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale dell'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.**
- 4. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.**

ART. 12
(Presidente)

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentazione dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria, che straordinaria.**
- 2. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.**

ART. 13
(Collegio dei probiviri)

Il collegio dei probiviri è composto da due membri effettivi e un supplente, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio, secondo le modalità previste da apposito Regolamento e scelti tra i soci con almeno quarant'anni di età.

Restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli associati.

ART. 14
(Risorse economiche)

- 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:**
 - a) contributi e quote associative;**
 - b) eredità, donazioni e legati;**
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzarsi nell'ambito dei fini statuari;**
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;**
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;**
 - f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.**
- 2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.**

ART. 15
(Bilancio)

- 1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.**

- 2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.**
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.**

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto per fini di utilità sociale.

ART. 17
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 18
(ConSORZI – coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi, ovvero unirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

I soci: